

Regolamento del Gruppo Consiliare

“FORZA ITALIA – BERLUSCONI - AUTONOMIA PER IL VENETO”

Articolo 1 – Gruppo Consiliare

1. Il Gruppo “FORZA ITALIA - BERLUSCONI -AUTONOMIA PER IL VENETO” di seguito denominato “Gruppo” è costituito dai Consiglieri eletti nelle liste elettorali che ne facciano richiesta ed ha sede presso il Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ferro Fini, Calle XXII, San Marco 2322, Venezia;
 - 1 bis. Il Gruppo costituisce organo strumentale alla formazione degli organi interni e funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio regionale e dei suoi organi;
 - 1 ter. Ogni aderente al Gruppo contribuisce ad elaborare l’indirizzo politico del Gruppo come definito dagli organi del Gruppo e ad esso si attiene nello svolgimento della sua attività politica ed istituzionale;
2. L’ammissione eventuale di altri Consiglieri al Gruppo successivamente alla sua costituzione è decisa dall’Assemblea del Gruppo;
3. L’adesione al Gruppo comporta la piena accettazione e il rispetto del presente regolamento nell’esercizio delle prerogative proprie di ogni Consigliere;

Articolo 1 bis – Regolamento e sue finalità

1. Il presente Regolamento si conforma al Regolamento del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 3 marzo 2015) di cui costituisce attuazione, con particolare riferimento all’articolo 23;
2. Qualora nel corso della legislatura nello svolgimento dell’attività politica ed istituzionale del Gruppo si configurino situazioni la cui disciplina non è ravvisabile nel presente Regolamento la decisione è adottata dal Presidente del Gruppo, su conforme deliberazione dell’Assemblea assunta a maggioranza;

Articolo 2 – Principi ed indirizzi

1. Il Gruppo determina autonomamente la sua azione e le sue scelte politiche ed istituzionali, in coerenza con il proprio programma ed azione politica;
2. Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti all’attività di elaborazione e formazione dell’indirizzo politico del Gruppo che dovrà essere tradotto nell’attività politica ed istituzionale;
3. Rimane comunque garantita la libertà di coscienza del singolo Consigliere, in materia di specifica rilevanza etica. Tale libertà di coscienza dovrà tuttavia essere esercitata in maniera da non compromettere la coerenza dell’indirizzo politico del Gruppo;

Articolo 3 – Organi del Gruppo

1. Sono organi del Gruppo:
 - a. il Presidente;
 - b. l’Assemblea;
 - c. il Vice Presidente;
2. Ulteriori organi interni del Gruppo potranno essere istituiti modificando il presente Regolamento e su proposta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri appartenenti al Gruppo;

Articolo 4 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Consiglieri iscritti al Gruppo ed è l'organo collegiale e deliberativo del Gruppo;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quinto degli aderenti al Gruppo, nel minor tempo possibile e comunque in un termine di norma non superiore a 15 giorni a decorrere dal momento nel quale perviene la richiesta;
3. L'Assemblea è sede di indirizzo politico sulle materie all'ordine del giorno e supporta il Presidente nell'attuazione degli orientamenti del Gruppo;

Articolo 5 – Presidente

1. Il Presidente del Gruppo, quale rappresentante legale dello stesso è eletto all'inizio della legislatura dalla Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti e rimane in carica per tutta la durata della legislatura. Qualora nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza prescritta, nella stessa seduta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti ed è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato più vecchio di età;
2. Il Presidente del Gruppo:
 - a. rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche ed istituzionali ed esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Regionale del Veneto;
 - b. promuove l'azione del Gruppo e cura che essa si svolga in modo unitario in tutta l'attività istituzionale;
 - c. convoca e presiede l'Assemblea;
3. Il Vice Presidente, eletto con le modalità di cui al comma 1, collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

Articolo 6 - Sanzioni

1. L'Assemblea su proposta del Presidente in caso di assenze ingiustificate o per violazioni del Regolamento può assumere i seguenti provvedimenti:
 - richiamo orale;
 - richiamo scritto;
 - esclusione dal Gruppo;
2. Il provvedimento di espulsione di Consiglieri dal Gruppo nel corso della legislatura è previsto solo nei casi di grave e reiterata inadempienza agli obblighi assunti con la adesione al Gruppo; il provvedimento è assunto dal Presidente, su conforme deliberazione dell'Assemblea del Gruppo approvata all'unanimità dei componenti. Ove il provvedimento riguardi la persona del Presidente viene trasmesso a cura del Vice Presidente o della Assemblea;

Articolo 7 – Attività di gestione

1. Il rendiconto di esercizio annuale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio e dalle norme in materia, è redatto dal Responsabile del Gruppo Consiliare su indicazione del Presidente;
2. Il rendiconto ed ogni altro atto di gestione, è approvato a maggioranza dall'Assemblea del Gruppo nel rispetto dei tempi e delle procedure stabiliti dalle deliberazioni

dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale secondo le norme regionali approvate;

Articolo 8 – Scioglimento del Gruppo

1. Il Gruppo si scioglie al termine di ogni legislatura; entro 5 giorni prima dello scioglimento l'Assemblea è tenuta ad approvare il rendiconto dell'esercizio in corso;
2. In caso di scioglimento del Gruppo prima del termine della legislatura in corso, l'Assemblea approva il rendiconto dell'esercizio con termine il giorno dello scioglimento;

Articolo 9 – Variazione denominazione del Gruppo

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei componenti, su proposta del Presidente, durante la legislatura, la variazione della denominazione e del contrassegno del Gruppo dandone comunicazione nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio Regionale;
2. Nel rispetto della normativa regionale e nazionale in materia, il cambio di denominazione e del contrassegno del Gruppo non comporta modifiche dei rapporti giuridici in essere alla data della variazione stessa;

Articolo 10 – Norma finale

1. Il presente regolamento e le sue modifiche sono approvate a maggioranza dei componenti del Gruppo;

approvato in data 26 novembre 2020

Il Presidente del Gruppo Consiliare

FORZA ITALIA - BERLUSCONI – AUTONOMIA PER IL VENETO

Dott.ssa Elisa Venturini

